



**NORME DISCIPLINANTI IL PATROCINIO LEGALE E IL
RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI AI DIPENDENTI**

(Appendice al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi)

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto	2
Art. 2 - Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile	2
Art. 3 - Soggetti	2
Art. 4 - Esclusioni	3
Art. 5 - Condizioni per l'ammissione	4
Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi	4
Art. 7 - Limiti	4
Art. 8 - Procedimento	4
Art. 9 - Norme transitorie	4
Art. 10 - Tutela della riservatezza	4
Art. 11 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto

1. I comuni di cui al presente articolo disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale, per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa commessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2 - Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti commessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Generale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate per i dipendenti.
3. Analogamente deve essere assicurata ai dipendenti e al Segretario Generale ove si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, in tal caso l'Ente non assume la difesa, ma eventualmente il rimborso delle spese legali, che spetterà esclusivamente in caso di definitivo proscioglimento, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 10 della L. 20/94, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 D.L. 54/96, convertito dalla L. 63/96.
4. Il patrocinio può essere concesso, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado, per la concessione del patrocinio dovrà essere posta in essere una nuova valutazione secondo i criteri previsti nei successivi articoli.
5. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi, in particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denuncia promossa da Organi comunali.

Art. 3 - Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4 - Esclusioni

1. Non è consentito il patrocinio o il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dal Segretario Generale ovvero in cui il dipendente o il Segretario Generale sia parte attrice.

Art. 5 - Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente neopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità e legame all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente è direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.

8. Il rimborso può essere effettuato anche nel caso di archiviazione del procedimento penale, ove la formulazione del decreto o dell'ordinanza di archiviazione risulti completamente assoluta e non collegata a cause che imbisconano accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato, nel caso in cui il procedimento penale venga riaperto e si concluda con sentenza diversa da quella prevista al comma 1. L'Amministrazione procederà a rivalsa.

Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenuto processuale con le funzioni rivestite dal dipendente, e, per quanto riguarda il rapporto di servizio, dal Segretario Generale; pertanto gli atti e i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Rogliano, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente e/o al Segretario generale anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente e/o del Segretario generale sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
- in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
 - quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi comunali;
 - quando il fatto contestato sia comunque rilevante disciplinarmente, a prescindere dal fatto che sia stato avviato il procedimento disciplinare;
 - 4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile, anche nei confronti del dipendente e/o del Segretario generale imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

5. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata desistuta il fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente e/o Segretario generale.

Art. 7 - Limiti

1. Non è consentito il patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dal Segretario generale.
2. L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari.
3. Il patrocinio e/o il rimborso delle spese legali sono limitati, comunque, ad un solo difensore.
4. Quodora nello stesso procedimento siano coinvolti più dipendenti e/o il Segretario difesi per lo stesso fatto dallo stesso legale, su richiesta degli interessati potrà essere liquidata una sola parcella oppure ad ognuno sarà liquidato una quota della parcella cumulativa, calcolata secondo le previsioni del DM vigente al tempo, con applicazione dei limiti di cui al comma 2.
5. Non sono ammessi a rimborso altre spese, ad esempio quelle relative al trasporto. Eventuali somme eccedenti le spese legali dirette ed onorari liquidate a sentenza dal giudice potranno essere liquidate solo se facenti parte di un accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente e/o il Segretario generale.

2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nelle attività istituzionali.
3. Affinche possa procedersi al riconoscimento del patrocinio legale, deve essere preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:
 - a) rapporto organico di servizio per il dipendente; di servizio per il Segretario Generale;
 - b) concessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali. In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile che i fatti e gli atti, oggetto di contestazione o di imputazione nel caso di procedimento penale, siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio; deve essere una riconducibilità dei fatti connessi alla funzione pubblica esercitata, per cui non si procederà al patrocinio o al rimborso quando i reati ascritti e/o le condotte dannose siano frutto di autonomia manifestazione di volontà e/o a comportamenti riconducibili alla condotta personale-privata del dipendente; quando i procedimenti penali, pur escludendo responsabilità diretta, sono sorti a seguito di comportamenti illegittimi o in violazione di legge o che hanno creato danno patrimoniale o di immagine all'Ente, in presenza di tali ipotesi si deve considerare insussistente il rapporto di immedesimazione organica con il Comune.
 - c) assenza di conflitto di interessi con l'Ente, in questa risultando inclusa anche la fattispecie di cui al precedente art. 2, comma 5;

e) tempestività dell'istanza.

4. Affinche possa procedersi al rimborso delle spese legali, oltre alla sussistenza delle condizioni previste dai precedenti commi del presente articolo, occorre che vi sia la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione e/o di archiviazione con formula pienamente assolutoria, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità in sede penale civile o amministrativa o contabile in ordine ai fatti addebitati. Il provvedimento di assoluzione o di archiviazione deve escludere la responsabilità e deve accettare l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave negli atti posti in essere dal dipendente e/o dal Segretario Generale.

5. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 3 lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità con le formule di cui all'art. 530, comma 1, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi.

6. Nel merito della formula assolutoria, nella ipotesi in cui vi è assoluzione "perché il fatto non costituisce reato" o "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" e escluso il rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente e/o Segretario Generale qualora dalla sentenza si evinca un "conflitto di interessi con l'Ente", per la rilevanza del fatto sotto profili diversi da quello penale, come quello disciplinare, civile, amministrativo e contabile, in particolare, anche nelle superiori ipotesi assolutorie, poiché può ricorrere l'eventualità che possiamo residuare, per la stessa condotta penalmente non punibile, addebiti in sede civile, amministrativa, contabile e disciplinare, in quest'ultimo caso, poiché il rispetto dei doveri d'ufficio è funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione e quindi si potrebbe verificare il conflitto d'interessi, il Comune, procederà ad una puntuale autonomia valutazione dei presupposti di legge per riconoscere il diritto al rimborso.

7. Il rimborso delle spese processuali è escluso in caso di sentenze di prescrizione o nel merito processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento) o nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato (es. morte dell'co, amnistia, remissione della querela, intervenuta obbligazione).

6. Oltre i limiti di cui ai precedenti commi 1, 3, 3-bis e 5, restano al carico dell'interessato i maggiori oneri a carico per spese legali.

7. Ai fini della liquidazione del rimborso, deve essere presentato parcella professionale quantificata e correlata in carico, di tutti gli atti (eventuali) delle varie voci che la compongono, a comprovazione dell'attività svolta.

8. Non è ammesso il rimborso di spese legali non documentate e ritenute non congrue dall'Amministrazione.

9. Non è ammesso alcun rimborso nel caso che nello stesso procedimento siano contestati più capi di imputazione o più atti o atti e per almeno di essi sia stata riconosciuta la responsabilità del dipendente e/o del Segretario Generale.

10. Non è ammesso rimborso per quelle spese del giudizio sostenute o rimborsate da compagnia Assicuratrice.

11. Il rimborso delle spese sostenute per il giudizio sono soggette a compensazione con eventuali crediti di qualsiasi natura e tipo che l'Amministrazione vanta nei confronti del dipendente o Segretario Generale richiedente.

12. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente e/o il Segretario Generale è tenuto a rivedersi sulla controparte.

Art. 8 – Procedimento

1. Il dipendente e/o il Segretario Generale, per poter essere ammesso al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve dare immediata comunicazione in scritto al Sindaco dell'apertura del procedimento di responsabilità civile, penale, e/o di responsabilità contabile a suo carico, indicando nella lettera il nominativo del legale prescelto.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3. L'istanza di ammissione al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali, che deve essere contestuale alla comunicazione di cui al comma 1, è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) la richiesta di ammissione al patrocinio legale o al rimborso delle spese legali, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico, può essere richiesta l'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione, salvo che non si tratti di giudizio per responsabilità contabile;

b) la dichiarazione dell'accontentazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

c) la comunicazione del nominativo del legale prescelto, corredata da preventivo di parcella per consentire la valutazione in merito alla corretta relazione e alla congruità della spesa, da contestarsi comunque - sempre entro i minimi tariffari - ai sensi dell'art. 2, co. 2, del presente Regolamento, e l'adozione dei provvedimenti di compensazione.

d) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia integrale del provvedimento finale.

4. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, da parte del dipendente e/o Segretario Generale l'Amministrazione dovrà esprimere il proprio giudizio sulla nomina del difensore, attraverso una deliberazione della Giunta Comunale, senza che ciò significhi riconoscimento del diritto al rimborso, che potrà essere verificato solo sulla base del contenuto del provvedimento giudiziario conclusivo del procedimento.

5. La dichiarazione finale di ammissione del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali avviene di diritto e adottata su proposta del Servizio Personale (questione prioritaria) che provvederà, a seguito dell'accettazione dell'istanza, a rivedersi sulla copia del provvedimento di assoluzione con vittoria di spese, che include la comunicazione del patrocinio e/o del rimborso.

Servizio Personale (gestione giudiziarie) provvederà direttamente all'istruttoria riservata ove la richiesta della concessione del patrocinio, o del rimborso delle spese legali, sia stata effettuata dal Segretario Generale.

6. Il Comune, assistendo le condizioni di cui al presente articolo, a scelta della comunicazione di cui al comma 1, e dell'istanza di cui al comma 3, procede al rimborsamento del patrocinio legale sin dall'apertura del procedimento di responsabilità civile o penale o contabile amministrativa e/o al rimborso delle spese legali, secondo un giudizio ex post, intervenendo senza di assoluzione con l'acq. formula pagata nonché passata in giudizio e/o con sentenza civile o contabile, escludendo la responsabilità del dipendente e/o del Segretario Generale.

7. L'ammissione al patrocinio e il conseguente rimborso delle spese legali è sempre limitato ai minimi tariffari e, comunque ad un solo difensore, come disciplinato dall'art. 7 del presente Regolamento.

8. Ove il dipendente e/o il Segretario Generale, abbia richiesto, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1, anche con separata istanza, l'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione, quest'ultima, effettuate le debite valutazioni sulla sussistenza di un possibile conflitto di interessi e che non si tratti di giudizio per responsabilità contabile, può garantire il patrocinio legale facendo assistere il richiedente, fin dalla apertura del procedimento, da un legale di comune fiducia con diretta assunzione di ogni onere di difesa da parte dell'Amministrazione stessa.

9. Per assunzione diretta degli oneri legali si intende che del rapporto contrattuale di conferimento dell'incarico legale, scelto dal dipendente e autorizzato dall'Amministrazione, e dei conseguenti aspetti economici, è direttamente inolare l'Amministrazione fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.

10. Il dipendente ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri, a carico dell'Amministrazione, condannato con sentenza passata in giudizio per fatti a lui imputati commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rimborsare al Comune tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa.

11. La restituzione sarà dovuta anche nel caso in cui a seguito della sentenza definitiva si ravvisi l'inesistenza di uno degli altri requisiti previsti (ad esempio conflitto di interessi) o nel caso in cui la sentenza favorevole al dipendente sia modificata a seguito di appello.

12. La restituzione potrà avvenire anche con prelievo diretto sulla retribuzione e, in tal caso, può essere ammessa una rateizzazione con integrazione degli interessi legali.

13. Le stesse possibilità di assunzione diretta degli oneri legali si applicano anche al Segretario Generale.

14. Ove il dipendente e/o il Segretario Generale abbia richiesto il rimborso delle spese legali ai fini dell'ammissione deve presentare istanza nel tempo e nei modi disciplinati dal presente articolo, ai fini della liquidazione del rimborso, all'esito del giudizio definitivo, dovrà presentare parcella professionale quantificata e correlata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprovazione dell'attività svolta.

15. L'ist. su tale richiesta, e previa dichiarazione da parte del soggetto istante, di non aver percepito rimborsi per le medesime spese da parte di imprese assicurative e altro soggetti, rimessa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso, a seguito di istruttoria positiva, e nel limite dei minimi tariffari e per un solo difensore, la verifica e la valutazione di congruità delle somme richieste a titolo di rimborso è effettuata in via ordinaria, dal servizio contenzioso.

16. L'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità e l'adeguatezza della "parcella" a tal fine potendosi rivolgere, per un'ulteriore valutazione in proposito, al consiglio dell'Ordine Forense, ferma restando la non vincolatività del parere espresso sulla parcella dell'esperto professionista.

17. Il Servizio autorizzoso del Comune provvederà alla liquidazione del rimborso con apposita determinazione previa verifica dei requisiti previsti dal presente Regolamento, dalle disposizioni in materia nonché della disponibilità finanziaria nel bilancio, nel termine fissato per tale procedimento, decorrente dalla istanza di rimborso; detto termine è sospeso nell'ipotesi di un supplemento istruttorio richiesto all'interessato o ad altri uffici dell'Amministrazione nonché nell'ipotesi di insufficienza delle risorse economiche nel bilancio dell'esercizio finanziario in corso o in caso di bilancio provvisorio.

18. Nei casi di sospensione, il termine di conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data in cui perviene all'Amministrazione la documentazione richiesta e idonea a definire il procedimento istruttorio nonché dalla disponibilità finanziaria del bilancio.

19. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente e/ o il Segretario Generale è tenuto a rivalersi sulla controparte.

Art. 9 - Norme transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai codici di procedura civile, penale e amministrativo nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

2. Il presente Regolamento, per quanto non risulti compatibile, non si applica ai procedimenti giudiziari già definiti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10 - Tutela della riservatezza

1. L'Amministrazione rende nota la seguente informativa contestualmente alla pubblicità del presente Regolamento che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune nonché trasmesso a tutti i Responsabili dei Settori.

2. L'Amministrazione è autorizzata dall'art. 112 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti e del Segretario generale per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi. Nella gestione del rapporto neutra anche il rimborso delle spese legali per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto d'interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.

3. In presenza di un eventuale rifiuto del dipendente e/o del Segretario generale a fornire le informazioni e dati che venivano richiesti, l'Amministrazione potrebbe non essere in grado di valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, dar luogo all'eventuale non accoglimento della medesima.

4. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

5. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente e/o del Segretario generale il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.

6. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rogliano, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Servizio Competente; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale del Comune di Rogliano.